

**REGOLAMENTO INTERNO
ASSENZE PER PERMESSI RETRIBUITI**

PERMESSO PER LUTTO

Normativa di riferimento: Art4 legge 53/2000; art. 19 CCNL 06/07/95 ENTI LOCALI e art.21 CCNL SANITA'; art. CCNL integr. 14/09/2000; Decreto interministeriale n.278/2000.

Trattamento giuridico:

I dipendenti a tempo indeterminato hanno diritto **ad un permesso pari a 3 giorni consecutivi** per evento in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti in linea retta) o di un affine fino al 1° grado (suocero/a, genero/nuora) da usufruirsi entro sette giorni dall'evento.

Il personale a tempo determinato può usufruire del permesso più restrittivo previsto dall'art. della Legge 53/00. (coniuge o parenti fino 2° grado o conviventi).max n. 3 giorni complessivi all'anno.

Iter procedurale:

Il dipendente inoltra la richiesta al Responsabile del servizio nel minor tempo possibile unitamente ad autocertificazione attestante il decesso del parente specificando il grado di parentela.

Il dipendente dovrà allegare il documento giustificativo alla richiesta di permesso retribuito (da compilarsi su apposita modulistica da consegnare all'Ufficio Personale) specificando la causale.

Trattamento economico: intera retribuzione fissa escluso salario accessorio (connesso alla presenza effettiva in servizio).

PERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

Normativa di riferimento :COMPARTO ENTI LOCALI' art. 19 CCNL 06/07/95; art. CCNL integr. 14/09/2000; Accordo decentrato aziendale.; COMPARTO SANITA' art. 21 CCNL 01/09/95; art. CCNL integr 20/09/01.

Trattamento giuridico:

Il dipendente a tempo indeterminato ha diritto ad assentarsi nell'arco dell'anno solare per le seguenti causali:

- **Partecipazione a concorsi od esami o aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio (max 8 giorni l'anno);**
- **Matrimonio**
 - (15 giorni in occasione dello stesso, (anche per il personale a tempo determinato) quindi contestualmente all'evento-CCNL ENTI LOCALI (solo CCNL SANITA art.16-comma 3-20/09/01 da usufruirsi entro 30 giorni dall'evento);
- **Particolari motivi familiari e personali, debitamente documentati:** per un totale complessivo di n. 3 giorni all'anno (si concorda la possibilità di usufruire il permesso anche in mezza giornate, con l'obbligo per il dipendente di effettuare almeno metà delle ore di servizio previste in base al turno assegnato) per le diverse casistiche oltre a quelli previsti in modo dettagliato dal CCNL di Comparto, specificatamente:
 - **Nascita di figli (prevista dal CCNL);**
 - assistenza ospedaliera parenti non rientranti nella Legge 53/2000 (parenti fino al 2° grado e affini fino al 1° grado) con produzione di certificazione attestante l'assistenza;
 - assistenza per malattia ai figli maggiori di anni 3 anni fino al compimento del 16.mo anno di età (max giorni 3 l'anno) con certificazione medica;
 - accompagnamento a visite specialistiche o esami degli appartenenti al proprio nucleo familiare (inteso come famiglia anagrafica), di ascendenti o discendenti, del coniuge, in condizioni di non autosufficienza debitamente documentata dal medico di base, dal sanitario della struttura, oppure autocertificata ai sensi di legge;
 - accompagnamento a visite specialistiche o esami di figli minori;
 - vaccinazioni obbligatorie figli minori;
 - inserimento figlio asilo nido o scuola materna, con presentazione di dichiarazione dell'Istituto presso il quale il bambino viene inserito;
 - visite INAIL del dipendente a seguito di infortuni, se l'assenza si protrae per l'intera giornata;
 - lutto per parenti (fino al 3° grado) o affini (fino al 2° grado) non rientranti nei casi previsti appositamente dal CCNL o dalla Legge 53/2000;
 - visite specialistiche od esami clinici personali coincidenti con l'orario di servizio;
 - visite medico-collegiali per accertamento idoneità al lavoro, qualora richieste dall'azienda, se l'assenza si protrae per l'intera giornata;
 - effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio o convocazione del giudice tutelare, su presentazione di invito e certificato di comparizione;

- gravi calamità naturali che oggettivamente impediscano il raggiungimento del posto di lavoro;
- interruzioni servizio mezzi di trasporto che rendano oggettivamente difficoltoso il raggiungimento della sede di servizio;
- interruzione dei servizi scolastici (per figli minori di 14 anni);
- matrimonio del figlio/a (1 giorno corrispondente alla data del matrimonio civile o religioso);
- eventi imprevisi gravi presso abitazione di residenza (documentati dall'amministratore o da un tecnico) esempio furti, allagamenti.
- altre particolari motivazioni personali valutate preventivamente dal Dirigente della struttura presso cui il dipendente lavora e dalla Direzione Generale, debitamente documentate.

Trattamento economico: intera retribuzione fissa escluso salario accessorio (connesso alla presenza effettiva in servizio).

LEGENDA.

Coniuge (non divorziato)

Parenti fino al 2° grado:

- genitore
- figlio
- fratello, sorella
- nonni
- nipoti in linea retta

Affini fino al 1° grado:

- suocero, suocera
- genero, nuora

Parenti 3° grado:

- zio, zia
- nipote in linea collaterale
- (figlio del fratello)

Affini 2° grado:

- cognato, cognata
- (fratello della moglie; marito della sorella del coniuge)
- (sorella del marito, moglie del fratello del coniuge)

PERMESSO PER CITAZIONE GIUDIZIARIA

Trattamento giuridico:

Pur in assenza di una normativa specifica a riguardo, considerata l'esigenza di tutelare l'obbligatorietà della testimonianza in caso di citazione, al dipendente viene concesso il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere la retribuzione, per il tempo necessario a rendere la testimonianza richiesta (sia d'ordine del giudice o comparsa volontaria).

Se l'assenza è dovuta a comparizione per questioni di servizio, la stessa viene considerata come servizio esterno.

Se l'assenza è dovuta alla comparizione per motivi personali, il dipendente potrà chiedere di fruire di un giorno di permesso retribuito per particolari motivi personali (nell'ambito di 3 complessivi all'anno), di un giorno di ferie, di ore di permesso a recupero.

Iter procedurale:

Il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il Responsabile del servizio producendo copia dell'atto di citazione e successivamente quella di avvenuta comparizione, con l'indicazione precisa temporale.

Il dipendente dovrà allegare il documento giustificativo alla richiesta di permesso retribuito (da compilarsi su apposita modulistica da consegnare all'Ufficio Personale) specificando la causale.

Trattamento economico: intera retribuzione fissa escluso salario accessorio (connesso alla presenza effettiva in servizio).

PERMESSI PER DONAZIONE SANGUE O MIDOLLO OSSEO

Normativa di riferimento: Art. 1 legge 13/07/67 modificato art.13 legge 04/05/90; Legge 06/03/2001 n.52 art. 5.

Trattamento giuridico:

I lavoratori donatori di sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa, conservando la normale retribuzione.

Iter Procedurale:

Il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il Responsabile del servizio producendo successivamente la certificazione di avvenuta donazione.

Il dipendente dovrà allegare il documento giustificativo alla richiesta di permesso retribuito (da compilarsi su apposita modulistica da consegnare all'Ufficio Personale) specificando la causale.

Trattamento economico: intera retribuzione fissa escluso salario accessorio (connesso alla presenza effettiva in servizio).



PERMESSI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI:

Normativa di riferimento: Art4 legge 53/2000; Decreto interministeriale n.278/2000.

Trattamento giuridico:

Il dipendente ha diritto a giorni n. 3 complessivi all'anno in caso di grave infermità del coniuge (anche separato) o di un parente entro il 2° grado (genitore, figlio fratello/sorella, nonni e nipote in linea retta) o del convivente (accertato da documentazione anagrafica) (da usufruire entro 7 giorni dall'insorgenza della grave infermità certificata purchè la stessa permanga)

E' richiesta la presentazione di certificazione o autocertificazione attestante l'assistenza prestata.

Tali permessi si cumulano con quelli previsti dall'art. 33 della Legge 104/92.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro i 7 giorni successivi all'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere ad accertamenti terapeutici.

Motivazioni specifiche :

- assistenza a familiare in caso di ricovero ospedaliero, day hospital, convalescenza per gravi patologie certificate appositamente;

Il lavoratore deve poi presentare la certificazione rilasciata dal medico specialista SSN o pediatra o della struttura sanitaria in caso di ricovero, attestante la grave infermità.

Ai sensi del Decreto ministeriale n.278/2000 (Regolamento) e della recente nota 25 novembre 2008 del Ministero del Lavoro, la documentazione richiesta per fruire di detti permessi da consegnare al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa è

- CERTIFICAZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA DEL SSN O CON ESSO CONVENZIONATO O DELLA STRUTTURA SANITARIA IN CASO DI RICOVERO indicante la patologia riconducibile al DM.278/00 e deve attestare la sussistenza della grave infermità.

PERMESSI BREVI

Normativa di riferimento :COMPARTO ENTI LOCALI' art. 20 CCNL 06/07/95; Accordo decentrato aziendale.; :COMPARTO SANITA' art. 22 CCNL 01/09/95; art. CCNL integr 20/09

N. 36 ore l'anno da recuperare entro il mese successivo.

(per ogni giornata lavorativa il numero di ore di permesso richiesto non può superare la metà dell'orario di lavoro)

In caso di mancato recupero si provvederà su segnalazione del Responsabile del servizio alla corrispondente riduzione della retribuzione nel 2°mese successivo.

ITER PROCEDURALE PER ISTANZA PERMESSI EVENTI E CAUSE PARTICOLARI (se non diversamente specificato).

Normativa di riferimento :

COMPARTO ENTI LOCALI' art. 19 CCNL 06/07/95 e successive modificazioni;

COMPARTO SANITA' art. 21 CCNL 01/09/95 e successive modificazioni;

-Presentazione formale richiesta al Responsabile di Struttura dove il dipendente lavora, di norma e ove possibile almeno 7 giorni prima della fruizione del beneficio, dettagliando specificatamente la motivazione;

- L'istanza deve essere autorizzata dal Dirigente responsabile al fine di consentire allo stesso l'adozione delle necessarie misure organizzative;

-La causale del permesso deve corrispondere ad una delle casistiche previste esplicitamente dai pertinenti articoli dei CCNL del Comparto Enti Locali o del Comparto Sanità (secondo il contratto applicato al dipendente) oppure a quelle esplicitamente dettagliate nel Regolamento Aziendale vigente, salvo situazioni particolari preventivamente ed esplicitamente autorizzate dal Dirigente;

-Il riconoscimento del permesso è subordinato alla produzione di idonea documentazione che certifichi il verificarsi dell'evento che dà titolo alla fruizione del beneficio da far pervenire agli Uffici preposti entro 15 giorni dall'evento (sarà possibile presentare la giustificica in duplice copia con l'apposizione della data di ricevimento, oppure trasmetterla via fax o posta elettronica);

- L'Ufficio Personale verifica la congruità dell'istanza rispetto al Regolamento approvato e la produzione di idonea certificazione giustificativa;

- Le richieste di permesso retribuito non rientranti nelle fattispecie contemplate esplicitamente nei CCNL di Comparto o nel presente Regolamento, oppure eccedenti il tetto massimo previsto per le singole fattispecie considerate, oppure in assenza di presentazione di adeguata documentazione giustificativa entro 15 giorni (da calcolarsi dal giorno di inizio dell'assenza) sono tramutate in giorni di ferie;

- In caso di impossibilità al riconoscimento del permesso per una delle motivazioni evidenziate nel precedente capoverso, l'Ufficio Personale avrà cura di restituire la richiesta al Responsabile della Struttura presso cui il dipendente lavora, con l'indicazione della causale, per il successivo visto e l'informazione al personale interessato in forma scritta;

- Si specifica che nel caso in cui il dipendente svolga la funzione di accompagnatore di parenti a visite specialistiche, esami o ricoveri ospedalieri, qualora la struttura sanitaria non certifichi la presenza dell'interessato in tale qualità, è possibile, sotto la propria responsabilità produrre apposita autocertificazione sostitutiva.



Approvato in data 19 giugno 2014